REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE SULL'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

(Approvato con delibera C.C. n. 12 del 28/2/2003)

Art. 1

Visto l'art. 11 della Costituzione;

Vista la L. 22/98:

A norma dell'art. 12 del D.P.R. 121/2000 e nell'ambito dell'autonomia normativa attribuita al Comune dalla Costituzione modificata, si emana il presente Regolamento che disciplina l'esposizione delle bandiere, dei gonfaloni e dei vessilli sugli edifici del Comune.

Art. 2

La bandiera nazionale e quella europea sono esposte all'esterno del palazzo comunale secondo l'ordine e le modalità stabilite dalla legge.

Art. 3

Le bandiere sono esposte costantemente.

Art. 4

La Giunta può stabilire l'esposizione del vessillo iridato della Pace nelle proprie sedi o uffici, per un periodo determinato, o costantemente; può stabilire altresì l'esposizione del vessillo comunale:

Nell'ordine di esposizione deve essere osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale e poi di quella europea.

Art. 5

La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.

La bandiera nazionale occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

Art 6

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Art. 7

Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alla bandiera due strisce di velo nero.

Art. 8

All'esterno ed all'interno degli uffici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri nei casi di convegni, incontri, manifestazioni internazionali, visite ufficiali di personalità straniere o per analoghe ragioni su decisione della Giunta.

Art. 9

Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate.

Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

Art. 10

La Giunta designa un responsabile alla verifica dell'esposizione corretta delle bandiere nel rispetto delle norme e delle disposizioni nazionali e regionali nonché del presente regolamento.